

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3166

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

—————

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei
territori ceduti alla ex Jugoslavia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine della seconda guerra mondiale, diversi italiani che si trovavano a risiedere nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, e di cui oggi sopravvivono circa duecento persone (comprese le vedove), hanno subito da parte delle autorità jugoslave di allora persecuzioni e deportazioni, anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana.

Mentre gli attuali governi della Slovenia e della Croazia hanno già provveduto, con recenti leggi, a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, la nostra legislazione si è limitata, con la legge 23 marzo 1952, n. 207, ad estendere le disposizioni per la concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella ex Jugoslavia.

Con il presente disegno di legge si intende equiparare i soggetti di cui si parla agli ex

deportati e perseguitati politici, allo scopo di riconoscere anche i seguenti benefici:

- assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale;
- copertura previdenziale dei periodi di persecuzione e/o deportazione;
- esenzione totale dai *ticket* sanitari;
- reversibilità ai familiari dell'assegno vitalizio di benemerenzza.

Similmente a quanto previsto per gli ex deportati e perseguitati politici, si determina anche la composizione della Commissione che dovrà esaminare le relative domande e che comprende, oltre ai rappresentanti dei vari ministeri, anche quelli delle tre associazioni di profughi giuliani e dalmati maggiormente rappresentative.

Infine si è ritenuto doveroso di assicurare agli effetti previdenziali i periodi di servizio militare di alcune centinaia di connazionali in Jugoslavia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei deportati nei campi K.Z., di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali, sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo secondo la legge 4 marzo 1952, n. 137, residenti prima del 1° maggio 1945 nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara, ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali, dopo il 1° maggio 1945, hanno subito persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.

2. Come previsto dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96 e 22 dicembre 1980, n. 932, per persecuzione si deve intendere la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e condanna da parte di tribunali jugoslavi; l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica, e atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

Art. 2.

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e finanze e del lavoro e politiche sociali, la quale è composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:

- 1) Associazione delle comunità istriane;
- 2) Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia;
- 3) Unione degli istriani.

2. La composizione della commissione è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

4. Gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili al fine dell'esame e del riesame della domanda. È facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. Può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.

5. Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3.

1. Ai profughi che vennero obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica federativa di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in base al numero degli aventi diritto, è quantificato in circa un milione di euro.